

**STATUTO**

**COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI**

**Articolo 1°**

E' costituita una società cooperativa sociale con la denominazione:

**LANZA DEL VASTO - Società Cooperativa Sociale**

con sede nel Comune di Genova. La Cooperativa è a mutualità prevalente, non ha scopo di lucro e si conforma alla definizione di cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1, lettera a, della legge 8 novembre 1991 n. 381 e, in quanto compatibili, alle norme contenute nel decreto legislativo 117/2017 e ss. mm. ii. e nel decreto legislativo 112/2017 e ss. mm. ii..

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

**Articolo 2°**

La Società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività ricomprese nell'art. 17 del d. lgs. 112/2017 e ss. mm. ii.. Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, e potrà :

- a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società e imprese aventi oggetto affine o comunque connesso con il proprio;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;
- d) incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali.
- e) Istituire apposita sezione di prestito sociale per la raccolta del risparmio tra i soci, che ai sensi dell'art. 2514 c.c., potrà essere remunerato in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, di cui all'art. 14 del presente statuto.

Per realizzare lo scopo sociale la cooperativa può avvalersi di soci lavoratori e di lavoratori dipendenti, nel rispetto delle normative in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 112/2017, la differenza retributiva tra i lavoratori dell'impresa non può essere superiore al rapporto uno a otto.

La Cooperativa può collaborare, stipulare convenzioni e contratti di lavoro con qualsiasi ente, pubblico o privato, locale nazionale ed internazionale. La Cooperativa può inoltre ricevere contributi, sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza in ogni campo della propria attività.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa può inoltre perseguire il proprio scopo sociale nei modi e nei termini previsti dagli articoli 4 e 5 della L. 31 gennaio 1992 n. 59. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Ai sensi dell'art. 111 septies delle Disposizioni Attuative del Codice Civile, la Cooperativa, ottemperando alle norme della legge 381/91 è considerata a mutualità prevalente.

**Articolo 3°**

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti coloro che siano interessati a collaborare per i fini che la Cooperativa si propone e che godono dei requisiti di legge. Possono inoltre essere soci persone fisiche che prestano la loro

attività gratuitamente nei limiti e nelle forme previste dall'art. 2 della L. 381/91. Possono essere soci persone esercenti attività di assistenza e consulenza come previsto dall'art. 10 della L. 381/91. Possono inoltre divenire soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle Cooperative Sociali. Possono infine essere soci persone fisiche o persone giuridiche con le modalità dettate dall'art. 4 della L. 59/92.

#### **Articolo 4°**

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Ogni socio può essere proprietario di più quote nei limiti previsti dalla L. 59/92. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni, con le modalità previste dall'art. 2528 c.c. e applicando il principio di non discriminazione.

#### **Articolo 5°**

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

#### **Articolo 6°**

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

#### **Articolo 7°**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì, senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive;
- c) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- d) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- e) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art. 32 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- f) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
- g) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato; il socio lavoratore può, peraltro, essere escluso qualora il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

### Articolo 8°

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale regolato dall'art. 25 del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

### Articolo 9°

Nel caso di decesso di un socio la Società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile.

### Articolo 10°

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, oltre al rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato all'atto dell'ammissione a socio. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti : verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione dalla qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.


## PATRIMONIO SOCIALE

### Articolo 11°

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da :
  - 1 - un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Euro 25 (venticinque);
  - 2 - dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi, detenute dai soci sovventori;
  - 3 - dalle azioni di partecipazione cooperativa emesse nei limiti di cui all'articolo 5, quarto comma, della Legge 59/92;
- b) dalla riserva ordinaria, avente carattere di fondo di riserva indivisibile costituito a norma dall'articolo 12 della legge 904 del 1977, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 13 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o riserva costituita nel rispetto delle normative vigenti.

Ai sensi dell'art. 2514 c. c., le riserve non possono essere distribuite fra i soci cooperatori.



#### **Articolo 12°**

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno un mezzo (1/2) all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa debbono essere versate interamente all'atto della sottoscrizione. Le azioni nominative detenute dai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere trasferite purché interamente liberate.

#### **Articolo 13°**

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **Articolo 14°**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati :

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo, commisurato sul capitale effettivamente versato;
- c) ad un aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della l. 59/92;
- d) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge. L'eventuale rimanenza sarà destinata a fini mutualistici dall'Assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando sia da questa delegato, ai sensi dell'articolo 2545 quater del codice civile.

Per ogni esercizio viene inoltre redatto il Bilancio Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. 112/2017.

#### **Articolo 15°**

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote ed azioni, ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

L'Assemblea dei soci può assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

- a) l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 2526 del c.c.;
- b) l'aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate o l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c., nella misura massima complessiva del 20% del valore originario.

#### **Articolo 16°**

Il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente con le modalità previste dall'art. 2545 sexies, III comma, del c. c..

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti

dall'articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso, secondo un apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art 2521, ultimo comma, del c. c., predisposto dal consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- le ore lavorate nel corso dell'anno
- la qualifica e professionalità
- l'anzianità del rapporto associativo
- la tipologia del rapporto di lavoro

## ORGANI SOCIALI

### ASSEMBLEA

#### Articolo 17°

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ufficiale per:

- la approvazione del bilancio;
- la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci a norma dei successivi articoli 20 e 24;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla ragione sociale indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sulla eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

#### Articolo 18°

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal collegio sindacale. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da affiggersi nella sede sociale della Cooperativa, oppure da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.


#### Articolo 19°

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della Società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione,



secondo le norme previste dall'art. 2538 c.c.

#### **Articolo 20°**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentano almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione. Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta : ciascun socio può rappresentare al massimo altri numero uno soci.

#### **Articolo 21°**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 22°**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dall'assemblea che ne determina il numero. I possessori di strumenti finanziari possono essere nominati amministratori. Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza. I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

#### **Articolo 23°**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 24°**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Possono, perciò, anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e comprometter in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società, può anche provvedere a spostare la sede sociale.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

#### **Articolo 25°**

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, perciò può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con la sola firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici.

Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e la rappresentanza legale della Società davanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente qualora sia stato nominato e in mancanza o nell'assenza di questo a un consigliere designato dal Consiglio. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

## COLLEGIO SINDACALE

### Articolo 26°

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 22 3° comma; qualora, però, l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto delle nomina per tutta la durata della carica.

### Articolo 27°

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza dello statuto e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto Profitti e Perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo quando si è costituito;
- e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

## CONTROVERSIE

### Articolo 28°

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 29, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

### Articolo 29°

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. N. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, II comma, del d. lgs 5/03 e nel caso in cui sia necessario disporre di una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine non possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Articolo 30°**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

### **ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Articolo 31°**

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2421, nn. 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.



## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### Articolo 32°

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le funzioni dei comitati tecnici se costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della società.

### Articolo 33°

In qualunque caso di scioglimento della società l'assemblea, con la maggioranza stabilita nell'articolo 19, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### Articolo 34°

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a mutualità prevalente.

IN ORIGINALE FIRMATO: ROSARIO GIULIANO; BENIAMINO GRIFFO NOTAIO (L.S.).

COPIA CONFORME AL ORIGINALE AD USO PARTE  
Dallo Studio 06 FEB. 2019

A handwritten signature in black ink is written across the page. Below the signature, there is a circular notary seal, which is partially obscured by the ink. The seal appears to contain text and a central emblem, but the details are difficult to discern due to the ink and the angle of the photograph.